



Ordinanza sui provvedimenti complementari nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus

dell'8 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 20 marzo 2020¹ COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione

Art. 8f

¹ In deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI², il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione mensile subisce forti oscillazioni (superiori al 20 %) ha altresì diritto all'indennità per lavoro ridotto se lavora da oltre sei mesi nell'azienda che chiede il lavoro ridotto.

² Il servizio competente determina la perdita di lavoro in base agli ultimi sei o dodici mesi e prende in considerazione la perdita di lavoro più favorevole per il lavoratore.

Art. 8g

¹ In deroga all'articolo 35 capoverso 1^{bis} LADI³, la perdita di lavoro può ammontare ad oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro per più di quattro periodi di conteggio.

² Il diritto attuale al numero massimo di quattro periodi di conteggio per i quali la perdita di lavoro ammonta ad oltre l'85 per cento non è toccato.

¹ RS 837.033

² RS 837.0

³ RS 837.0

Art. 8h

In deroga all'articolo 41 capoverso 3 LADI⁴, il lavoratore non è tenuto a comunicare al datore di lavoro il reddito conseguito, durante il periodo di lavoro ridotto, grazie all'occupazione provvisoria o a un'attività indipendente.

Art. 8i

¹ Durante il periodo di validità della presente ordinanza, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria e l'indennità per lavoro ridotto dell'80 per cento è versata in forma forfettaria.

² La percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici risulta dal rapporto tra la somma delle ore che le persone interessate dal lavoro ridotto hanno perso per questi motivi e la somma delle ore che le persone aventi diritto all'indennità devono effettuare.

³ La perdita di guadagno computabile corrisponde alla percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici rispetto alla somma dei guadagni determinanti di tutte le persone aventi diritto all'indennità.

Art. 9

¹ La presente ordinanza e tutte le sue modifiche⁵ entrano retroattivamente in vigore il 1° marzo 2020.

² Fatto salvo l'articolo 8, si applica fino al 31 agosto 2020.

2. Ordinanza del 31 agosto 1983⁶ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 57 e 57a cpv. 1

Abrogati

Art. 63 Computo del reddito conseguito con un'occupazione provvisoria
Il reddito conseguito con un'occupazione provvisoria non è computato nel calcolo della perdita di guadagno.

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 9 aprile 2020 alle ore 00.00⁷.

² La modifica dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione contro la disoccupazione (cifra I/2) si applica fino al 31 agosto 2020; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

⁴ RS 837.0

⁵ RU 2020 877 1075 ...

⁶ RS 837.02

⁷ Pubblicazione urgente dell'8 aprile 2020 ai sensi dell'art.7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

8 aprile 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr